



CITTÀ DI FASANO

Sindaco

Ordinanza Sindacale n. : 5 del 19/04/2019

Oggetto: MISURE ANTI XYLELLA FASTIDIOSA

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'art. 54 comma 23 del D.Lgs. 214/2005 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro;

PREMESSO che:

- La Xylella fastidiosa sottospecie *pauca* ST 53, è un batterio patogeno, organismo nocivo da quarantena, individuato in Puglia dall'ottobre 2013, che provoca la morte della pianta di 34 specie di piante ospiti, tra cui piante coltivate: olivo, ciliegio, mandorlo, ornamentali o della macchia mediterranea (alloro, mirto, acacia, cisto, rosmarino, ginestra, fillirea, oleandro, poligala, geranio, lavanda, chenopodio, vinca, asparago selvatico, ecc..) e che la specie più colpita è l'olivo;
- in Puglia sono stati accertati 3 insetti vettori: *Philaenus spumarius*, *Philaenus italicus* e *Neophilaenus campestris*. Il più efficace è il *Philaenus spumarius* (noto come "sputacchina media");
- l'insetto si alimenta succhiando la linfa dalla vegetazione tenera della pianta, pungendo giovani germogli, succhioni e polloni;
- l'insetto acquisisce il batterio esclusivamente nutrendosi da pianta infetta e trasmette il batterio alle altre piante con le punture di alimentazione;
- gli insetti vettori nascono sani, privi di batterio e acquisiscono il batterio esclusivamente nutrendosi da pianta infetta, acquisiscono il batterio e rimangono infetti sino alla morte.
- Il ciclo biologico della "Sputacchina media" è annuale, di seguito le fasi più importanti:
 - ✓ Nei mesi invernali sverna allo stadio di uovo deposto o sui residui vegetali direttamente sul terreno;
 - ✓ Da marzo ad aprile le uova iniziano a schiudersi progressivamente e fuoriescono le neanidi (stadio giovanile) che sono poco mobili e non sono alate, vivono sulle piante erbacee presenti negli oliveti. Sono delicate e per proteggersi si circondano di schiuma che le rende facilmente visibili ad occhio nudo. Lo stadio giovanile della sputacchina non è infetto;
 - ✓ Da fine aprile le neanidi progressivamente si trasformano in adulti, diventano alati e passano sulle piante arboree (olivo) dove si alimentano sulla vegetazione tenera delle piante. Gli adulti nutrendosi acquisiscono il batterio dalle piante infette e rimangono infettivi per tutta la loro vita da adulto;
 - ✓ Da fine ottobre a novembre gli adulti si accoppiano, si spostano sulla vegetazione erbacea al suolo dove depongono le uova e muoiono. L'infettività non viene trasmessa alla progenie, pertanto le uova e le forme giovanili non sono infettive;
 - ✓ Il ciclo è influenzato dall'andamento climatico che può anticipare o ritardare i vari stadi di crescita.

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione del 18 maggio 2015 n. 789 Relativa alle misure per

impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella Fastidiosa* (Well et al.) e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.4999, del 13 febbraio 2018 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 5 ottobre 2018, "Modifica del DM n.4999, del 13 febbraio 2018;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N.1890 del 24/10/2018 "*Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 200, del 5 febbraio 2019, "*Indirizzi operativi per l'applicazione coordinata della normativa in tema di abbattimento di alberi di olivo (L. n. 144/51) nelle aree delimitate infette della regione Puglia per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1989 n. 7310*";

VISTA la Determinazione del Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario n. 3 del 16 gennaio 2019 "*Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018*";

VISTO il Decreto-Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 29/03/2019 "*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale*";

PRESO ATTO che:

- ✓ l'intero territorio della Città di Fasano è stato inserito nella zona di contenimento;
- ✓ che la "zona di contenimento " è la fascia di 20 km della zona infetta adiacente alla zona cuscinetto in cui deve essere effettuato il monitoraggio e si devono attuare misure di contenimento attraverso l'estirpazione delle piante risultate infette e la lotta ai vettori.
- ✓ sul portale istituzionale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it e nel sito www.emergenzaxylella.it sono consultabili le nuove delimitazioni del territorio del Comune di Fasano come innanzi riportato e le buone pratiche agricole, nonché gli interventi obbligatori S carico dei cittadini, proprietari/conduttori di terreni finalizzati, a contrastare gli stadi giovanili del vettore della *Xylella* (sputacchina) da effettuare entro e non oltre il 30 aprile 2019 ai sensi della Determinazione del Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario n. 3 del 16 gennaio 2019.

RENDE PUBBLICO

1. LE MISURE FITOSANITARIE DI CONTROLLO DEL VETTORE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DI XYLELLA FASTIDIOSA SUBSPECIE PAUCA ST53- 2018-2019 (Deliberazione della Giunta Regionale N.1890 del 24/10/2018)

Misure fitosanitarie di controllo del vettore per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* sottospecie panca ST53

Le misure descritte nell'Allegato II della Delibera di riferimento, sono state redatte in applicazione delle disposizioni normative emanate dalla Commissione Europea con la decisione 789/2015 e s.m.i., dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con DM 4999/2018 e dalla Regione Puglia.

Il controllo sull'esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie sarà svolto dai Carabinieri Forestali e/o altre istituzioni operanti sul territorio e sarà soprattutto concentrato nelle zone delimitate "cuscinetto" e "contenimento" con priorità per le aree dove sono stati individuati i focolai e nella piana degli olivi secolari.

La lotta al vettore con mezzi meccanici è obbligatoria nel periodo che va dal 1 marzo al 30 aprile di ogni anno, nelle zone delimitate

2. MODALITÀ E TEMPISTICA PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE FITOSANITARI E (agronomiche e fitoiatriche)

La tempistica per l'attuazione delle misure tiene conto del ciclo biologico del vettore e della fenologia delle piante ospiti, con particolare riferimento all'olivo, in quanto specie più suscettibile.

E' opportuno precisare che il ciclo biologico del vettore e la fenologia delle piante possono essere influenzati dall'andamento climatico stagionale e, pertanto, la tempistica di attuazione dipende strettamente da tali variabili.

E' utile ricordare che *Philaenus spumarius* ha una sola generazione per anno e nelle aree infette

della Puglia ha un'elevata prolificità a causa delle favorevoli condizioni ambientali.

GENNAIO - MARZO

In questo periodo è necessario effettuare le operazioni di potatura ordinaria consigliata, soprattutto, nelle zone delimitate infette, su piante infette/ma late.

APRILE

Lo sviluppo post embrionale (da uovo ad adulto) degli insetti vettori avviene, in condizioni climatiche ordinarie, nei mesi di marzo e aprile. Ai fini del suo controllo è importante sapere che gli stadi giovanili (neanidi e ninfe):

- ✓ sono poco mobili;
- ✓ preferiscono piante erbacee spontanee;
- ✓ la produzione delle "schiume" rende nota la loro presenza sulle piante e l'evoluzione dei diversi stadi di sviluppo;
- ✓ con la muta, perdono la capacità di trasmettere il batterio eventualmente acquisito.

Studi recenti (Dongiovanni et al., 2018a) e altri in corso hanno evidenziato che la maggiore efficacia della lotta al vettore con gli interventi meccanici di aratura superficiale o trinciatura, si ha in corrispondenza del IV stadio delle forme giovanili (determinabile mediante monitoraggio), perché a questo stadio si verifica generalmente il picco della popolazione delle forme giovanili. Pertanto, anche se la lotta al vettore con mezzi meccanici è obbligatoria nel periodo che va dal 1 marzo al 30 aprile di ogni anno, è fondamentale effettuare l'intervento meccanico soprattutto in corrispondenza del IV stadio delle forme giovanili, in modo da colpire l'intera popolazione giovanile. Gli interventi precoci potrebbero risultare parzialmente inefficaci, soprattutto in annate particolarmente piovose, quando le infestanti riemergono permettendo il completamento del ciclo delle ninfe della sputacchina più tardive. Interventi tardivi, perché collegati alle indicazioni mensili ma non alle fasi biologiche dell'insetto, possono invece rivelarsi gravemente insufficienti perché molti individui possono essere già sfarfallati.

La lotta al vettore con mezzi meccanici è raccomandata nella zona indenne. Le operazioni meccaniche effettuate in questo periodo assolvono al compito di:

- ✓ eliminare gli stadi giovanili dell'insetto vettore;
- ✓ controllare le erbe spontanee/infestanti;
- ✓ essere ripetibili nel tempo e agire con un bassissimo impatto ambientale perché non si utilizzano insetticidi e diserbanti;
- ✓ ridurre la popolazione del vettore ben prima che sia in grado di trasmettere il batterio.

Nelle aree di difficile o impossibile accesso ai mezzi meccanici si può intervenire con mezzi fisici (pirodisebbo, vapore) e, solo in casi eccezionali d'impossibilità d'intervento con i mezzi su indicati, con appropriati trattamenti a base di diserbanti.

Le operazioni meccaniche devono essere eseguite anche dai proprietari/gestori (privati o pubblici) delle superfici agricole non coltivate, delle aree a verde pubblico, lungo i bordi delle strade e lungo i canali. Pertanto, i soggetti privati/amministrazioni pubbliche, proprietari/gestori/conduttori delle predette superfici, devono effettuare gli interventi agronomici su indicati con la stessa tempistica.

FINE APRILE - MAGGIO

Normalmente nel mese di aprile e fino ai primi di maggio le ninfe si trasformano in adulti che continuano ad alimentarsi sia su piante erbacee che arboree, sulle qualsiasi spostano con brevi voli. Se il decorso dell'inverno è mite la comparsa degli adulti può anticiparsi.

Successivamente, man mano che le erbe spontanee disseccano, gli insetti per nutrirsi migrano sui giovani germogli delle piante arboree o arbustive. In questo periodo gli individui adulti non hanno ancora acquisito il batterio.

In seguito, si ha una consistente presenza di adulti e, nel periodo compreso fra fine aprile e giugno, anche in dipendenza delle condizioni meteorologiche, si ha la maggiore probabilità di trasmissione del batterio.

L'adulto, che non compie mute, dopo aver acquisito il batterio da piante infette lo conserva per tutta la vita, trasmettendo lo alle piante sane.

In questo periodo, è obbligatorio nella zona cuscinetto e nella zona contenimento effettuare un primo trattamento, con insetticidi autorizzati su olivo per il controllo di *Philaenus spumarius*, a seguito della evidenziata presenza delle forme adulte del vettore, secondo quanto comunicato dal Servizio Fitosanitario. Ciò al fine di ridurre quanto più possibile la popolazione degli adulti ancor prima che acquisiscano il batterio, minimizzare le nuove infezioni e, di conseguenza, l'espansione della zona infetta e dei focolai. Il trattamento è raccomandato nella zona indenne e nella zona infetta ad esclusione della zona di contenimento.

GIUGNO

Normalmente, durante questo mese, si registra un incremento della popolazione del vettore, a causa della scolarità nella comparsa delle forme adulte. Pertanto, è obbligatorio nella zona cuscinetto e nella zona contenimento effettuare il secondo trattamento, con insetticidi autorizzati su olivo per il controllo di *Philaenus spumarius*, a seguito della evidenziata presenza delle forme adulte del vettore, secondo quanto comunicato dal Servizio Fitosanitario. Ciò al fine di abbattere la popolazione degli adulti che non sia stata interessata dal trattamento precedente.

Il secondo trattamento è raccomandato nella zona indenne e nella zona infetta ad esclusione della zona di contenimento.

SETTEMBRE - OTTOBRE

In questo periodo, gli adulti si spostano prevalentemente sulla nuova e più tenera vegetazione di piante erbacee ed arbustive per alimentarsi. In tale periodo, inoltre, gli adulti si accoppiano e depongono le uova. Se sono stati eseguiti correttamente gli interventi di lotta meccanici e gli interventi fitosanitari innanzi citati, in questo periodo non è necessario intervenire. Nei mesi di settembre - ottobre è, inoltre, necessario eliminare i nuovi polloni che sono fortemente attrattivi nei confronti del *P. spumarius*.

- 3. TRATTAMENTI DA ESEGUIRE NEI CONFRONTI DI PHILAENUS SPUMARIUS IN OLIVETI CONDOTTI SECONDO IL METODO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA** Il punto 6 del Decreto 5 ottobre 2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo definisce i trattamenti nei confronti di *philaenus spumarius* in oliveti condotti secondo il metodo dell'agricoltura biologica, con prodotti fitosanitari autorizzati per tale uso, ma non ammessi per la produzione biologica, nelle zone delimitate, ai sensi di quanto previsto dal reg. 889/2008 art. 36, comma 4, lettera a)

ORDINA

Ai proprietari, e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, sia pubblici che privati, di attuare le misure, le azioni e le precauzioni previste dalle norme per il contrasto della *Xylella fastidiosa*, come di seguito indicato:

POTATURE DEGLI OLIVI

- ✓ La potatura ordinaria deve essere eseguita entro il periodo primaverile, e comunque prima di effettuare i trattamenti fitosanitari sotto indicati, la potatura deve essere attuata in modo da facilitare la penetrazione degli insetticidi nella chioma;
- ✓ la spollonatura della base della pianta, deve essere eseguita tutti gli anni nei mesi di agosto, settembre e ottobre.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DA EFFETTUARE ENTRO IL 30 APRILE

- ✓ Effettuare l'aratura sulle superficie coltivate, in modo da interrare completamente le erbe infestanti. Sono escluse le superfici coltivate con colture erbacee (ortaggi, foraggi granella ornamentali);
- ✓ Eseguire piro diserbo o diserbo chimico, per eliminare le erbe spontanee sulle superfici coltivate con presenza di emergenze rocciose e per tutti gli spazi su cui è impossibilitata l'aratura;
- ✓ Le superfici con presenza di emergenze rocciose, condotte con il metodo del biologico o biodinamico, devono essere sfalciate a raso del suolo;
- ✓ Le superfici a prato spontaneo e/o impiantato devono essere falciate almeno 2 volte, al fine di mantenere il più basso possibile la parte verde;
- ✓ Tutte le superfici composte da strade, piazzali, parcheggi, area di cantieri, etc. sulle quali è presente vegetazione spontanea, devono essere sfalciate a raso del suolo o diserbate con piro diserbo o diserbo chimico;

ATTIVITÀ OBBLIGATORIE MISURE FITOIATRICHE

- ✓ Sulle superfici su cui insistono piante di olivo, è obbligatoria la lotta fitosanitaria, con insetticida registrato in etichetta su coltura (olivo) e parassita (insetti vettori) sia, sulla coltura che sul parassita, al fine di abbattere la popolazione adulta degli insetti vettori, con due interventi all'anno nei mesi di maggio e giugno a seguito delle indicazioni diffuse dal Servizio Fitosanitario Regionale.

RESIDUI DELLA POTATURA

- ✓ Il materiale risultante dalla potatura deve essere distrutto in loco tramite trinciatura o bruciatura, il trasporto fuori dai fondi per l'utilizzo a scopi energetici, è consentito nel periodo dicembre — marzo,

nei restanti mesi solo dopo aver eseguito la disinfestazione dei materiali e dei mezzi di lavorazione e trasporto.

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIA

- ✓ La violazione alla predetta ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro (P.M.R € 1.000) ai sensi dell'art. 54 comma 23 del D.Lgs. 214/2005;

Le Forze dell'Ordine, il Comando Carabinieri Forestali, il Comando di Polizia Provinciale, Il Comando di Polizia Locale del Comune di Fasano sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

INVITA

Tutti i cittadini ad osservare le seguenti indicazioni:

- ✓ Assicurarsi di non avere sugli abiti e sulle scarpe insetti vettori prima di risalire sul mezzo di trasporto;
- ✓ Disinfestazione e pulizia dei mezzi di trasporto di persone, cose ed animali;
- ✓ Bloccare l'accesso ai fondi onde evitare che entrino e circolano mezzi e persone;
- ✓ Bloccare l'accesso ai fondi per evitare il pascolamento;
- ✓ l'articolare attenzione va fatta sui mezzi dei contoterzisti agricoli che si spostano da un fondo all'altro ma soprattutto da una zona delimitata all'altra;
- ✓ Attenzione va rivolta ai mezzi turistici e agli stessi che si soffermano in aree con presenza di piante ospiti soprattutto olivo.

In caso di acquisto di piante ospiti di cui all'allegato 1 della Decisione UE/2015/789 e s.m.i., per successivo impianto o commercializzazione, è obbligatorio che le stesse siano accompagnate dal passaporto delle piante.

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell'intero territorio a ripulire, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura, bruciatura assistita o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie.

Le comunicazioni inerenti l'attuazione delle presenti misure fitosanitarie saranno pubblicate sul sito istituzionale: www.emergenzaxylella.it

L'elenco delle piante ospiti alla X. fastidiosa è disponibile sul seguente sito:

http://www.emergenzaxylella.it/portal/portale_gestione_agricoltura/Documenti/Specie

I cittadini, in caso di individuazione di piante contagiate e/o venga a sapere della presenza di piante contaminate dal batterio xylella fastidiosa devono a contatitudine l'osservatorio fitosanitario regionale e/o, Comando Polizia Locale

AVVISA

A norma dell'art.3/comma 4 della Legge n.241 del 07/08/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Puglia — Sezione di Bari — (Codice del processo amministrativo D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 - già Legge n.1034/71 e s.m.i.), ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione e/o notifica del Provvedimento.

A norma dell'art.4 della Legge n.241/90 il Responsabile del procedimento è il dott. Fernando Virgilio, Dirigente del Settore Polizia municipale

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

- ✓ Questura di Brindisi;
- ✓ Comando Compagnia Carabinieri di Fasano;
- ✓ Comando Compagnia Guardia di Finanza di Fasano
- ✓ Comando Carabinieri Forestali — Sezione di competenza;
- ✓ Comando Polizia Locale — sede;
- ✓ URP comunale per la massima diffusione;
- ✓ Albo Pretorio comunale per la Pubblicazione nelle forme di legge.

Il Sindaco
dott. Francesco Zaccaria

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Come prescritto dall'art. 32 comma 1 della legge 69/2009 e dall'art. 124 comma 1 del decreto legislativo 267/2000, si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Online di questo Comune in data 19/04/2019 fino al 05/05/2019.

Fasano, 19/04/2019

Il Responsabile della pubblicazione